

TITOLI E MARCHI

La legge non permette che possa essere definito e venduto come d'argento un prodotto di lega inferiore a 800 millesimi (legge 30.1.68 n. 46).

I titoli legali sono:

⑧ 800 800 parti di argento puro
200 parti di rame

⑧ 835 835 parti di argento puro
165 parti di rame

⑧ 925 925 parti di argento puro
75 parti di rame

MARCHI DI IDENTIFICAZIONE

L'argento non può essere lavorato o venduto senza una speciale licenza rilasciata dallo Stato italiano, che impone di apporre su ogni prodotto il marchio di identificazione del fabbricante recante in sequenza una stella a cinque punte, il numero di matricola della ditta e la sigla della provincia.



ARGENTO E NON ARGENTO

Soltanto la presenza del titolo e del marchio di identificazione garantiscono l'oggetto d'argento contemporaneo. Quindi non lasciatevi ingannare da altri marchi quali:

Arg. 1000 marchio non legale:
metallo argentato galvanicamente.

Arg. 800 marchio non legale:
metallo argentato galvanicamente.

Silverplate ottone nichelato e argentato
galvanicamente.

Sheffield ottone nichelato e argentato
galvanicamente.

Argentone lega di rame, zinco e nichelio, argentata
galvanicamente (es: lega Christofle).

L'**elettroformatura**, infine, è un processo attraverso il quale si effettuano oggetti con procedimento galvanico, facendo aderire argento ad uno stampo, che poi viene eliminato, ottenendo così l'oggetto voluto.

Questa dicitura è stata erroneamente adattata da alcuni produttori ad oggetti vari (statuine, cornici ed altri) di materiale non metallico, come plastica o resina, ricoperti galvanicamente di un sottile strato d'argento, e cioè argentati. Per evitare di far cadere gli

acquirenti in fuorvianti equivoci, nel luglio 1992 è stato emanato un decreto legge per cui tali oggetti non devono recare i marchi, tipici degli oggetti interamente realizzati in metalli preziosi, del titolo e del fabbricante. Gli oggetti ottenuti per elettroformatura e nei quali sia rimasto il modello non metallico (di plastica, di resina, di alabastro, ecc.) dovranno invece essere contrassegnati con questo marchio:



ove la dicitura D.G. significa deposito galvanico.

L'indicazione del peso riguarda la sola quantità di argento galvanicamente depositato, che è normalmente molto limitata. La legge prescrive inoltre che tali oggetti non debbano essere definiti come "d'argento" o "argenteria".